



**Città di  
Paderno Dugnano**

APP 4/B

www.comune.paderno-dugnano.mi.it

sette settore Segreteria Generale  
segreteria.direzionegenerale@comune.paderno-  
dugnano.mi.it

Responsabile procedimento: Nicoletta Varnaccia  
Autore: Vuturo Loredana

**Al Consigliere  
Efrem Maestri  
del gruppo  
Partito Democratico**

- p.1/2 - Risp\_Interr\_Maestri\_ricorsoTAR\_clinica\_SCarlo

PROTOCOLLO N. 66975 DEL 16/11/2017  
(Classificazione: tit. 2 cl. 3 fascicolo 5)  
riferimenti da citare nella risposta

**E, p.c. Al Presidente del Consiglio  
Comunale  
Umberto Torraca**

**Loro indirizzi**

**o g g e t t o :** Risposta all'interrogazione, prot.n. 66086 del 13/11/2017, avente ad oggetto "Ricorso TAR Lombardia promosso da Clinica San Carlo contro il Comune di Paderno Dugnano"

Gentile Consigliere Maestri,

riscontro la Sua interrogazione del 10 novembre e, quanto ai punti 1 e 2, rispondo rinviando semplicemente al contenuto della deliberazione consiliare n. 54 del 16 dicembre 2013 (unitamente ai propri allegati, che ne costituiscono parte integrante), perché nella stessa sono già compiutamente riportati, in modo chiaro completo e trasparente, tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione di modificare le condizioni della convenzione tra questo Comune e la Clinica San Carlo.

Ho avuto modo di rispondere negli stessi termini ad altra precedente interpellanza sugli stessi temi, precisando che *"consultando direttamente la deliberazione citata (e i provvedimenti connessi), si ha una immediata specifica di quale siano stati tutti i passaggi procedurali che il Comune ha posto in essere per giungere al dispositivo finale.*

*Ogni mia ulteriore aggiunta risulterebbe, quindi, sovrabbondante, inutile e tautologica, meramente ripetitiva di quanto già argomentato.*

*Come Ella ben sa il Consiglio comunale si esprime attraverso atti, le "deliberazioni", che in quanto provvedimenti, soggiacciono alle disposizioni contenute nella legge 241/1990 che disciplina il procedimento amministrativo. Uno dei principi fondamentali della citata legge è quello contenuto nell'art.3 in cui è espressamente previsto che ogni provvedimento amministrativo debba essere motivato, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'ente locale.*

*Bene, anche la deliberazione in questione non poteva, quindi, essere sottratta a tali obblighi motivazionali, che sono stati, infatti, doverosamente osservati; da qui l'ulteriore conferma che i contenuti così come riportati rappresentano l'esaustiva e unica fonte di riferimento per la vicenda che ha interessato il Comune e la Clinica San Carlo.*

*Mi preme rammentare, comunque, che il contenzioso a cui Ella fa riferimento nell'interpellanza, vedeva la Clinica San Carlo pretendere la restituzione di € 640.908,00 (oltre interessi e rivalutazione monetaria) che il Comune aveva già incassato negli anni 2007-2008; somma che questo Comune non ha restituito e che, comunque, non è stata oggetto di alcuna transazione trattandosi peraltro di diritti sottratti alla disponibilità negoziale delle parti".*

Per quanto riguarda, invece, l'ultimo punto dell'interrogazione con il quale si chiede "in quali capitoli di bilancio ed in quali annualità sono situati sia gli importi relativi alle rate del contributo di costruzione finalizzato al permesso di costruire, sia gli eventuali importi relativi alle ulteriori obbligazioni assunte da Clinica san Carlo, preciso che:

- gli importi relativi alle rate del contributo di costruzione finalizzato al permesso di costruire sono stati incassati ai capitoli 3200 e 322/20 degli anni 2007 e 2008;
- Clinica san Carlo, ai sensi dell'art. 9 della convenzione, è tenuta ad applicare lo sconto del 20% su n. 3 rette di anziani ricoverati presso la struttura di residenza socio assistenziale; detta obbligazione è stata rispettata fino ad oggi ma, trattandosi di sconto sulle rette, la stessa non è valorizzata in alcun capitolo di bilancio.

Distinti saluti



Il Sindaco  
Marco Alparone